



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 settembre 2008 (20 ottobre)**

**13658/08**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0015(COD)**

---

**LIMITE**

**ENV 622  
ENER 297  
IND 118  
CODEC 1249**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
alle: delegazioni

---

n. doc. prec.: 12389/08 ENV 514 ENER 251 IND 88 CODEC 1055 + ADD 1

n. prop. Comm.: 5835/08 ENV 48 ENER 27 IND 9 CODEC 103 - COM(2008) 18 definitivo

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006

---

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso (articoli) della presidenza per la proposta in oggetto, esaminato nella riunione del gruppo "Ambiente" del 29 settembre 2008.

**Proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006**

*(p.m. considerando)*

**CAPO 1**

**Oggetto, campo di applicazione e definizioni**

1

*Articolo 1*

*Oggetto e finalità*

1. La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile<sup>2</sup> di biossido di carbonio (di seguito "CO<sub>2</sub> ") con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.
2. Lo stoccaggio geologico ecosostenibile di CO<sub>2</sub> è finalizzato al confinamento permanente del CO<sub>2</sub> in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, [...] eliminare<sup>3</sup> per quanto possibile gli effetti negativi [...] e i conseguenti rischi per la salute umana<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> MT/DK: riserva d'esame parlamentare.

Tutte le delegazioni: riserve d'esame sul testo di compromesso della presidenza.

<sup>2</sup> EE/SK: aggiungere "e lo stoccaggio minerale". Comm./DE/AT/NL/FI/DK: contrarie a questa aggiunta.

<sup>3</sup> EL: sopprimere "per quanto possibile".

<sup>4</sup> ES: aggiungere "o gli altri usi legittimi dell'area marina". UK/FR/NL: aggiungere "o altri usi di un'area superficiale o sub-superficiale" per assicurare la coerenza con OSPAR (+ conseguenti emendamenti agli articoli 3 e 4 del testo figurante nel documento 7940/08 ADD 1 e ADD 3). Comm.: riserve su queste proposte.

## Articolo 2

### *Campo di applicazione e divieti*

1. La presente direttiva si applica allo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> nel [...] territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e sulle piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
2. La presente direttiva non<sup>5</sup> si applica allo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate <sup>6</sup>.
3. È vietato lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> in un sito di stoccaggio con un complesso di stoccaggio che si estende oltre l'area di cui al paragrafo 1<sup>7</sup>.
4. È vietato lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> nella colonna d'acqua.

---

<sup>5</sup> EL: sopprimere "non". La direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alla R&S e ai progetti di dimostrazione e i rimanenti articoli dovrebbero essere adattati di conseguenza. Si potrebbe prevedere un campo di applicazione più vasto in un secondo momento, allorché saranno noti i risultati della fase di dimostrazione. Comm./le altre delegazioni non sono favorevoli a questo approccio.

<sup>6</sup> NL: aggiungere (nuovo) "2 bis. La presente direttiva non si applica alle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 6 ottenute prima dell'entrata in vigore di tale direttiva". Comm. ritiene sbagliato inserire questa aggiunta; alcuni aspetti (ad es. chiusura e post-chiusura) saranno pertinenti. Pres. propone di trattare questo argomento in un nuovo articolo sulle misure transitorie.

<sup>7</sup> Cfr. anche nuovo trattino nell'articolo 35 bis sulle prospettive di cattura e stoccaggio del carbonio in paesi terzi.

*Articolo 3*  
*Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per<sup>8</sup>:

- (1) “stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>”, l’iniezione, accompagnata da <sup>9</sup>stoccaggio, di flussi di CO<sub>2</sub> in formazioni geologiche sotterranee;
- (2) “colonna d’acqua”, la massa d’acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;
- (3) “sito di stoccaggio”, un’area definita all’interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub><sup>10</sup> nonché la superficie e gli impianti di iniezione connessi;

---

<sup>8</sup> EL, che considera non sufficientemente restrittiva la proposta, suggerisce di modificare le definizioni di "stoccaggio geologico", "colonna d’acqua", "sito di stoccaggio", "fuoriuscita", "complesso di stoccaggio", "esplorazione", "licenza di esplorazione", "autorizzazione allo stoccaggio", "modifica sostanziale", "chiusura", "fase post-chiusura", "rete di trasporto". Propone inoltre di cancellare le definizioni di "flusso di CO<sub>2</sub>" (sostituito da "flusso di CO<sub>2</sub> puro") e di "migrazione", nonché di precisare la definizione di "irregolarità importante". Infine, EL propone di dare definizioni per i termini "progetti di dimostrazione", "monitoraggio", "verifica" e "convalida" (7940/08 ADD 1).

UK suggerisce di modificare le definizioni di "flusso di CO<sub>2</sub>" (7940/08 ADD 1) e di "fuoriuscita" (in relazione alle operazioni di recupero assistito del petrolio), di "modifica sostanziale" e di "irregolarità importante" (10915/08). Comm. è contraria ai suggerimenti di cui al doc. 10915/08. La presente definizione di "sito di stoccaggio" è sufficiente e risponde alle preoccupazioni manifestate da UK sul recupero assistito del petrolio.

SK suggerisce modifiche per "sito di stoccaggio", "formazione geologica", "complesso di stoccaggio", "plume" di CO<sub>2</sub>", "migrazione", "provvedimenti correttivi" (doc. 9555/08).

ES suggerisce di modificare la definizione di "flusso di CO<sub>2</sub>" e di aggiungere una definizione per "sostanze associate accidentalmente" ai fini di una coerenza con le nozioni di cui alla convenzione OSPAR (doc. 10422/08). NL: aperta agli ultimi suggerimenti, mentre Comm. li considera non necessari dal momento che il testo è già compatibile con OSPAR.

HU (in linea con quanto suggerito da EL) chiede di modificare le definizioni di "sito di stoccaggio", "fuoriuscita", "esplorazione", "fase post-chiusura" e di cancellare la definizione di "plume" di CO<sub>2</sub>" in quanto incoerente con (15) "migrazione" (doc. 10915/08). Comm. non appoggia queste proposte.

PL: aggiungere una definizione di "pronto per la cattura".

<sup>9</sup> EL/MT/IE: aggiungere "ecosostenibile". Comm./Pres. ritengono inadeguata tale aggiunta per una definizione. EL suggerisce l’aggiunta di una definizione di "ecosostenibile".

<sup>10</sup> AT/DE/EL: riserva sulla rimanente parte di questa frase, in relazione al recupero assistito del petrolio.

- (4) “formazione geologica”, una suddivisione litostratigrafica all’interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti;
- (5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal complesso di stoccaggio;
- (6) “complesso di stoccaggio”, il sito di stoccaggio e i domini geologici circostanti che possono incidere sull’integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio (ossia, le formazioni di confinamento secondarie);
- (7) “esplorazione”, la valutazione dei potenziali complessi di stoccaggio realizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di [...] attività che agiscono sugli strati sub-superficiali tra cui [...] <sup>11</sup>prospezioni effettuate al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia presente nel potenziale complesso di stoccaggio e, se del caso, la realizzazione di prove di iniezione per caratterizzare il sito di stoccaggio;
- (8) “licenza di esplorazione”, una decisione scritta e motivata che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate, emanata dall’autorità competente in conformità delle prescrizioni della presente direttiva;
- (9) “gestore”, la persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che gestisce o controlla il sito di stoccaggio o alla quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del sito di stoccaggio;
- (10) “autorizzazione allo stoccaggio”, una decisione o decisioni scritte e motivate che autorizzano lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio ad opera del gestore, e che specificano le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo, emanata o emanate dall’autorità competente in conformità delle prescrizioni della presente direttiva;

---

<sup>11</sup> Il considerando 16 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (11) “modifica sostanziale”, qualsiasi modifica non prevista nell'autorizzazione allo stoccaggio<sup>12</sup> che può avere ripercussioni significative sull’ambiente o sulla salute umana;
- (12) “flusso di CO2 ”, un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura del biossido di carbonio;
- (13) “rifiuto”, le sostanze definite come rifiuto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
- (14) "plume di CO2", il volume che occupa il CO2 nella formazione geologica;
- (15) “migrazione”, il movimento di CO2 all’interno del complesso di stoccaggio;
- (16) “irregolarità importante”, un’irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio del CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;
- (16bis) "rischio", la combinazione della probabilità che il danno si verifichi e dell'ampiezza del medesimo;
- (17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi misura adottata per rettificare un’irregolarità importante o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio;
- (18) “chiusura” di un sito di stoccaggio di CO2 , la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato<sup>13</sup>;

---

<sup>12</sup> HU: perchè sia chiaro che non vi sono sovrapposizioni con "irregolarità importanti", per "modifica sostanziale" si dovrebbe intendere "qualsiasi modifica proposta/prevista nella progettazione o gestione che può avere ... (resto invariato)".

<sup>13</sup> DE/EL: aggiungere un riferimento alla sigillazione e allo smontaggio di impianti di iniezione e modificare il testo in conseguenza (cfr. doc. 10915/08 anche in relazione a osservazioni sul trasferimento della responsabilità). Comm.: riserva, queste operazioni dovrebbero essere effettuate dopo la chiusura, in una fase successiva.

- (19) “fase post-chiusura”, il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento di responsabilità all’autorità competente;
- (20) “rete di trasporto”, la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di spinta, per il trasporto del CO2 al sito di stoccaggio.

## CAPO 2

### Scelta del sito e licenze di esplorazione

#### Articolo 4

##### Scelta dei siti di stoccaggio

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all'interno delle quali poter scegliere i siti di stoccaggio in conformità delle prescrizioni della presente direttiva.<sup>14</sup> Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori.
2. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio è determinata mediante la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante<sup>15</sup> secondo i criteri fissati nell'allegato I.
3. Una formazione geologica è selezionata come sito di stoccaggio solo se, alle condizioni di uso proposte, non vi è un rischio significativo<sup>16</sup> di fuoriuscita e se non [...] sussistono rischi significativi<sup>17</sup> per l'ambiente o la salute.

---

<sup>14</sup> AT/BG/DK: chiedono che sia meglio specificato che gli Stati membri possono decidere di non scegliere siti di stoccaggio anche in base ad altri fattori (interessi finanziari ed economici essenziali). Proposte di testo per l'articolo 4, il considerando 15bis (nuovo) e l'articolo 4bis (nuovo) nel doc. 9555/08. Comm.: riserva, il presente testo è sufficiente.

<sup>15</sup> HU: sostituire "circostante" con "potenzialmente interessata". DE/AT: aperta a questo suggerimento, mentre Comm. non lo appoggia dal momento che potrebbe limitare l'ambito della valutazione.

<sup>16</sup> EL: riserva sul termine "significativo". Approccio alternativo suggerito nel doc. 7940/08 (che definisce i "rischi significativi").  
HU: aggiungere un riferimento alla possibilità di monitorare il sito (doc. 10915/08). Comm. considera superflua questa aggiunta, cfr. art. 7, punto 5 sulle domande di autorizzazione allo stoccaggio.

<sup>17</sup> ES: aggiungere "presenti o futuri". Comm.: riserva, in quanto implicito.

## Articolo 5

### Licenze di esplorazione

1. Qualora stabiliscano che per ottenere le informazioni richieste per scegliere un sito a norma dell'articolo 4 è necessaria un'esplorazione <sup>18</sup>, gli Stati membri provvedono affinché tale esplorazione avvenga solo previo rilascio di un'apposita licenza <sup>19</sup>.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e le licenze siano rilasciate o rifiutate in base a criteri oggettivi e resi pubblici.
3. La durata di una licenza non dovrebbe eccedere il periodo necessario per effettuare l'esplorazione per la quale è stata rilasciata. Gli Stati membri possono tuttavia prorogare la licenza allorché la durata specificata non è sufficiente per ultimare l'esplorazione in causa e allorché l'esplorazione è stata realizzata in conformità della licenza. Le licenze di esplorazione sono rilasciate per una superficie di volume limitato.
4. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto di esclusiva sull'esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO<sub>2</sub>. Gli Stati membri provvedono affinché, durante il periodo di validità della licenza, non siano consentiti utilizzi confliggenti del complesso.

---

<sup>18</sup> EL: aggiungere un riferimento alla necessità di "dati di monitoraggio pre-iniezione" a questo punto ed in un nuovo paragrafo 4bis (doc. 7940/08). IE: disposta ad accettare questo suggerimento.

<sup>19</sup> UK/NL: aggiungere "o previa adozione di norme generali".

## CAPO 3

### Autorizzazioni allo stoccaggio

#### *Articolo 6*

##### *Autorizzazioni allo stoccaggio*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo previo rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio e affinché su tali siti non siano consentiti utilizzi confliggenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché che tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio e affinché queste siano rilasciate in base a criteri oggettivi e resi pubblici.
3. Senza pregiudizio delle prescrizioni della presente direttiva, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio [...] per un determinato sito è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione [...] per il medesimo, a condizione che l'esplorazione di tale sito sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio sia presentata durante il periodo di validità<sup>20</sup> della licenza di esplorazione. Gli Stati membri provvedono affinché nel corso della procedura di autorizzazione non siano autorizzati utilizzi confliggenti del complesso.

#### *Articolo 7*

##### *Domande di autorizzazione allo stoccaggio*

Le domande di autorizzazione allo stoccaggio presentate all'autorità competente comprendono quantomeno le informazioni seguenti:

- (1) il nome e l'indirizzo del potenziale gestore;
- (2) le prove della competenza tecnica del potenziale gestore;

---

<sup>20</sup> UK: fissare il termine a un anno dopo la scadenza dell'autorizzazione.

- (3) la caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e la valutazione della sicurezza di stoccaggio previste all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;

21

- (4) il quantitativo totale di CO<sub>2</sub> da iniettare e stoccare, come pure le fonti e i metodi di trasporto<sup>22</sup>, la composizione dei flussi di CO<sub>2</sub>, i tassi e pressioni di iniezione previsti, nonché l'ubicazione degli impianti di iniezione;
- (5) il piano di monitoraggio proposto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2<sup>\*</sup>;
- (6) il piano sui provvedimenti correttivi proposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;
- (7) il piano provvisorio per la fase post-chiusura proposto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;
- (8) le informazioni fornite a norma dell'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE;
- (9) la prova che la garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesti a norma dell'articolo 19 avranno validità ed efficacia<sup>23</sup> prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione.

### *Articolo 8*

#### *Domande di autorizzazione allo stoccaggio*

L'autorità competente rilascia un'autorizzazione allo stoccaggio solo se sussistono le seguenti condizioni:

---

<sup>21</sup> DE/AT: aggiungere (3bis) "utilizzi confliggenti del sito e del complesso di stoccaggio".  
Comm.: non è d'accordo su tale aggiunta, l'elenco non è esclusivo e se del caso l'aggiunta può essere richiesta dalle autorità competenti.

<sup>22</sup> IT: sopprimere "metodi di trasporto" e aggiungere un riferimento all'accessibilità del sito alla fine della frase (doc. 10915/08). Comm./Pres.: riserva, questa informazione potrebbe non essere disponibile al momento della domanda di autorizzazione.

<sup>\*</sup> Si veda il riferimento alle irregolarità importanti all'articolo 13.

<sup>23</sup> PL: il periodo di validità dovrebbe essere esteso a fasi precedenti, sopprimere la parte rimanente di questa frase. Comm.: riserva, non ritiene che questa richiesta debba essere giustificata.

- (1) l'autorità competente ha accertato che:
  - a) sono state rispettate tutte le pertinenti prescrizioni della presente direttiva <sup>24</sup> ;
  - b) il gestore è affidabile e dispone delle competenze tecniche necessarie ai fini dell'esercizio e del controllo del sito e sono previsti formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;
- (2) l'autorità competente ha esaminato il parere della Commissione, qualora sulla bozza di autorizzazione sia stato formulato un siffatto parere a norma dell'articolo 10. <sup>25</sup>

### *Articolo 9*

#### *Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio*

L'autorizzazione contiene quantomeno i seguenti elementi:

- (1) il nome e l'indirizzo del gestore;
- (2) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio;
- (3) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO<sub>2</sub> ammesso ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio e i tassi e le pressioni di iniezione massimi;
- (4) i requisiti per la composizione del flusso di CO<sub>2</sub> e la procedura di ammissione del CO<sub>2</sub> ai sensi dell'articolo 12 ed eventualmente altre prescrizioni in materia di iniezione e stoccaggio, intese in particolare a evitare irregolarità importanti;
- (5) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di attuare il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 13 e le prescrizioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 14;

---

<sup>24</sup> DE/IE/UK: aggiungere "e del diritto comunitario pertinente".

PT: sopprimere l'espressione "sono state rispettate" del punto 1 per evitare ripetizioni.

<sup>25</sup> FI/FR/NL/UK/SE/PL: sopprimere il punto 2 (in relazione alle riserve sugli articoli 10 e 18 della procedura proposta. Comm./le altre delegazioni non sostengono questo suggerimento.

- (6) l'obbligo di informare l'autorità competente in caso di irregolarità importanti o di fuoriuscite, il piano sui provvedimenti correttivi approvato e l'obbligo di attuare tale piano in caso di irregolarità importanti o di fuoriuscite in conformità dell'articolo 16;
- (7) le condizioni per la chiusura e il piano provvisorio approvato per la fase post-chiusura di cui all'articolo 17;
- (8) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento e la revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 11;
- (9) l'obbligo di stabilire e mantenere la garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente in conformità dell'articolo 19.

#### *Articolo 10*

##### *Esame delle bozze di autorizzazione allo stoccaggio da parte della Commissione<sup>26</sup>*

1. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le bozze di autorizzazione allo stoccaggio, delle domande di autorizzazione e di ogni altro materiale che l'autorità competente prende in considerazione per l'adozione della bozza di decisione. Entro sei mesi dalla presentazione alla Commissione, quest'ultima può formulare un parere non vincolante sulle bozze di autorizzazione. Se decide di non formulare un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione della bozza di autorizzazione.
2. L'autorità competente notifica la decisione finale alla Commissione, motivandola motivi qualora essa sia difforme dal parere della Commissione.

---

<sup>26</sup> UK/FR/SE/FI/NL suggeriscono (doc. 7940/08 ADD 2 e PL nel doc. 12617/08 in forma analoga) un'informazione ex-post della Commissione entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione, associata ad un parere ex-ante sulla bozza di autorizzazione se l'autorità competente lo chiede. Comm., appoggiata dalle altre delegazioni: riserva su questo suggerimento. DK: aperta a soluzioni che riducano i termini.

## Articolo 11

### *Modifiche, riesame, aggiornamento e revoca delle autorizzazioni allo stoccaggio*

1. Il gestore comunica all'autorità competente le eventuali modifiche previste nell'esercizio del sito di stoccaggio, comprese quelle riguardanti il gestore. Ove opportuno, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio o le condizioni in esso fissate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché non siano messe in atto modifiche sostanziali senza il rilascio di un'autorizzazione nuova o aggiornata allo stoccaggio in conformità della presente direttiva.
3. L'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna o al limite <sup>27</sup> revoca l'autorizzazione allo stoccaggio:
  - a) se riceve comunicazione o è messa a conoscenza di irregolarità importanti o di fuoriuscite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1; ovvero
  - (b) se le comunicazioni effettuate in conformità dell'articolo 14 o le ispezioni ambientali realizzate in conformità dell'articolo 15 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di irregolarità importanti o di fuoriuscite; ovvero
  - (c) se è conoscenza di altre inadempienze del gestore rispetto alle condizioni dell'autorizzazione;

c bis) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

  - (d) fatte salve le lettere da a) a c bis), cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e in seguito ogni <sup>28</sup> dieci anni.

---

<sup>27</sup> ES: sostituire "al limite" con "ove necessario".

<sup>28</sup> PL: sopprimere la lettera d). DE/EL/BG: sostituire "dieci anni" con "sette anni".  
PL chiede di specificare nella parte introduttiva del paragrafo 3 che l'autorità competente non sarà tenuta a pagare i costi inerenti a una modifica richiesta dell'autorizzazione.

4. Dopo la revoca di un'autorizzazione in conformità del paragrafo 3, l'autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stoccaggio oppure chiude il sito di stoccaggio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c). Fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio, l'autorità competente assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti i criteri di ammissione, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, la restituzione di quote<sup>29</sup> nei casi di fuoriuscita a norma della direttiva 2003/87/CE e le misure di prevenzione e correttive conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2004/35/CE. L'autorità competente recupera dall'ex gestore i costi eventualmente sostenuti, anche attingendo alla garanzia finanziaria di cui all'articolo 19. In caso di chiusura del sito di stoccaggio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), [...] si applica l'articolo 17, paragrafo 4. [...]

---

<sup>29</sup> Varie delegazioni hanno una riserva d'esame specifica sull'articolo 11, paragrafo 4 (e sui connessi articoli 17, paragrafo 4, e 18 sul trasferimento di responsabilità). ES/EL/LV: riserva sull'inclusione di un riferimento alla restituzione di quote dell'ETS.

## CAPO 4

### Obblighi in materia di gestione, chiusura e nella fase post-chiusura

#### *Articolo 12*

#### *Criteri e procedura di ammissione del flusso di CO2*

1. Un flusso di CO2 consiste prevalentemente<sup>30</sup> di biossido di carbonio. A tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo di smaltimento dei medesimi. Un flusso di CO2 può tuttavia contenere accidentalmente sostanze associate provenienti dalla fonte o dal processo di cattura o iniezione. Le concentrazioni di dette sostanze sono inferiori ai livelli che
  - (a) inciderebbero negativamente sull'integrità del sito di stoccaggio e sulla relativa infrastruttura di trasporto
  - (b) comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente o
  - (c) violerebbero le prescrizioni della normativa comunitaria applicabile.

1bis. La Commissione può adottare linee guida che contribuiscano ad individuare le condizioni applicabili caso per caso per l'osservanza dei criteri di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel corso delle operazioni di iniezione e stoccaggio di un flusso di CO2:
  - (a) anteriormente o al momento del conferimento o del primo di una serie di conferimenti, il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che il flusso di CO2 in questione può essere ammesso nel sito alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e che è conforme ai criteri di composizione di cui al paragrafo 1;
  - (b) b) il gestore conservi un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO2 conferiti<sup>31</sup>, con indicazione della composizione di tali flussi.

---

<sup>30</sup> Cfr. anche un nuovo trattino sul riesame all'articolo 35 bis, paragrafo 2.

<sup>31</sup> NL: sopprimere il resto della frase, questo requisito è troppo gravoso. Comm.: riserva sulla proposta.

*Articolo 13*

*Monitoraggio*

1. Gli Stati membri provvedono a che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio (compreso, ove possibile, il "plume" di CO<sub>2</sub>) e, se opportuno, dell'ambiente circostante al fine di:
  - a) comparare il comportamento effettivo del CO<sub>2</sub> e, se del caso, dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quelli ricavati dai modelli;<sup>32</sup>
  - a bis) rilevare irregolarità importanti;
  - b) rilevare migrazioni di CO<sub>2</sub> ;
  - c) rilevare fuoriuscite di CO<sub>2</sub>;
  - d) individuare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante;<sup>33</sup>
  - e) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 16;
  - f) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO<sub>2</sub> stoccato sarà confinato completamente e in via permanente .

---

<sup>32</sup> DE/EL: aggiungere "verificare il quantitativo di CO<sub>2</sub> stoccato; UK è contraria a questa proposta mentre Comm. fa presente che questo calcolo sarà effettuato a partire dai dati dell'ETS dal momento che non sarà possibile una verifica diretta.

<sup>33</sup> DE: modificare come segue: "individuare effetti negativi [...] sull'ambiente circostante, sull'acqua del ciclo idrologico, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante;".

2. L'attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II, trasmesso all'autorità competente in conformità dell'articolo 7, punto 5, e da questa approvato in conformità dell'articolo 9, punto 5. Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti nell'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato, delle modifiche dei rischi valutati per l'ambiente e la salute umana e dell'evoluzione tecnica. I piani aggiornati sono ritrasmessi per approvazione all'autorità competente.

#### *Articolo 14*

##### *Relazione del gestore*

Secondo la periodicità fissata dall'autorità competente, e comunque almeno una volta all'anno, il gestore presenta all'autorità competente:

- (1) tutti i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 13 nel periodo di riferimento, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;
- (2) i quantitativi e le caratteristiche dei flussi di CO<sub>2</sub>, con indicazione della composizione di tali flussi, conferiti durante il periodo di riferimento<sup>34</sup> che sono stati registrati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b);
- (3) la prova del mantenimento della garanzia finanziaria in conformità dell'articolo 19 e dell'articolo 9, punto 9;
- (4) ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga pertinente per valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e ampliare le conoscenze sul comportamento del CO<sub>2</sub> nel sito di stoccaggio.

35

---

<sup>34</sup> ES: aggiungere "tra cui la concentrazione di sostanze associate accidentalmente" nonché la corrispondente definizione all'articolo 3. Comm. non lo ritiene necessario.

<sup>35</sup> SE, appoggiata da EL/IE/SK, propone di aggiungere una disposizione che preveda una verifica indipendente delle relazioni. Comm. ritiene sufficienti le disposizioni in materia di ispezioni di cui all'articolo 15.

## Articolo 15

### Ispezioni

1. <sup>36</sup>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni di routine e occasionali di tutti i complessi di stoccaggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di verificare e incentivare il rispetto delle prescrizioni della direttiva e di monitorare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana.
2. Le ispezioni dovrebbero comprendere varie attività, come le visite presso gli impianti in superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e di monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.
3. Le ispezioni di routine sono effettuate almeno una volta all'anno fino a tre anni dopo la chiusura e ogni cinque anni fino a quando non avvenga un trasferimento di responsabilità all'autorità competente. L'esame verte sulle pertinenti strutture di iniezione e monitoraggio e sull'intera gamma di effetti del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Le ispezioni occasionali hanno luogo:
  - (a) se all'autorità competente sono state notificate o se essa è stata messa al corrente di irregolarità importanti o di fuoriuscite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1;
  - (b) se le comunicazioni di cui all'articolo 14 hanno messo in luce un adempimento insufficiente delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;
  - (c) per indagare in seguito a serie denunce riguardanti l'ambiente o la salute umana;
  - (d) negli altri casi in cui l'autorità competente lo ritiene opportuno.

---

<sup>36</sup> NL: aggiungere "Tenuto conto della comunicazione sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, gli Stati membri provvedano ... (resto invariato)". IE/DE: disposte ad esaminare questo suggerimento.

5. Dopo ogni ispezione l'autorità competente prepara una relazione sull'esito dell'ispezione. La relazione valuta l'ottemperanza alle prescrizioni della direttiva e indica se sono o meno necessari altri provvedimenti. La relazione è trasmessa al gestore interessato ed è resa pubblica in conformità della pertinente normativa comunitaria entro i due mesi successivi all'ispezione.

### *Articolo 16*

#### *Provvedimenti in caso di irregolarità importanti o fuoriuscite*

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, in caso di irregolarità importanti o fuoriuscite, il gestore ne informi immediatamente l'autorità competente <sup>37</sup> e adotti i provvedimenti correttivi necessari. In caso di fuoriuscite e di irregolarità importanti che comportino il rischio di fuoriuscite, il gestore informa anche [...] l'autorità competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE [...].
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono adottati come minimo in base ad un piano di provvedimenti correttivi trasmesso all'autorità competente in conformità dell'articolo 7, punto 6, e da questa approvato in conformità dell'articolo 9, punto 6.
3. L'autorità competente può chiedere in qualsiasi momento al gestore di adottare i provvedimenti correttivi necessari, che possono essere complementari o differire da quelli descritti nel piano di provvedimenti correttivi. Essa può altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi. <sup>38</sup>
4. Se il gestore non adotta i provvedimenti correttivi necessari, l'autorità competente vi provvede direttamente. <sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> UK: sostituire il resto di questa frase con "e adotti i provvedimenti correttivi ove necessario".

<sup>38</sup> EL: riserva. La responsabilità viene in tal modo trasferita sull'autorità competente.

IT: l'autorità competente dovrebbe agire solo in caso di colpa o fuoriuscita. UK: si dovrebbe agire solo in caso di colpa del gestore.

<sup>39</sup> BG: aggiungere la possibilità di delegare tale obbligo ad un'altra persona fisica o giuridica (7940/08 ADD 5).

SK: ritiene che il testo potrebbe risultare incoerente con l'articolo 11, paragrafo 3.

4bis. L'autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria in conformità dell'articolo 19.

### *Articolo 17*

#### *Obblighi in materia di gestione, chiusura e nella fase post-chiusura*

1. Un sito di stoccaggio è chiuso:
  - a) se le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;
  - b) su richiesta documentata del gestore, previa autorizzazione dell'autorità competente; ovvero
  - c) per decisione dell'autorità competente in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3.
2. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, della comunicazione delle informazioni e dei provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni della presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite, a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione, a norma degli articoli da 5 a 8 della direttiva 2004/35/CE, fino al trasferimento della responsabilità del sito all'autorità competente in conformità dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 4. Il gestore è anche incaricato di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 sono soddisfatti sulla base di un piano relativo alla fase post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle buone prassi e in conformità dei criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase post-chiusura è trasmesso all'autorità competente in conformità dell'articolo 7, punto 7, e da questa approvato in conformità dell'articolo 9, punto 7. Prima della chiusura di un sito di stoccaggio in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), il piano provvisorio relativo alla fase post-chiusura è:
- a) aggiornato, se necessario, in particolare alla luce delle migliori prassi;
  - b) trasmesso per approvazione all'autorità competente; e
  - c) approvato dall'autorità competente come piano definitivo per la fase post-chiusura.
4. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio in conformità del paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente [...] è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni della presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite, a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 [...] e dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2004/35/CE. Gli obblighi relativi alla fase post-chiusura fissati nella presente direttiva sono soddisfatti dall'autorità competente sulla base del piano provvisorio relativo alla fase post-chiusura [...] di cui all'articolo 17, paragrafo 3, eventualmente aggiornato.
- 4 bis. L'autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui al paragrafo 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria in conformità dell'articolo 19.

## Articolo 18

### Trasferimento di responsabilità

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), tutti gli obblighi giuridici relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni della presente direttiva, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite, a norma della direttiva 2003/87/CE, e alle azioni di prevenzione e di riparazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 [...] e dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2004/35/CE sono trasferiti all'autorità competente per iniziativa di quest'ultima o su richiesta del gestore, se [...] sono soddisfatte le condizioni seguenti:
  - a) [...] da tutti gli elementi disponibili<sup>40</sup> risulta che il CO<sub>2</sub> stoccato sarà confinato completamente e in via permanente;
  - b) è trascorso un periodo minimo, da determinare a livello nazionale, dopo la chiusura del sito;
  - c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 19bis;
  - d) il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

1 bis [...] Il gestore prepara una relazione che documenta che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) [...] è stata rispettata e la trasmette all'autorità competente affinché questa approvi il trasferimento di responsabilità.<sup>41</sup> La relazione dimostra quantomeno:

- a) la conformità del comportamento effettivo del CO<sub>2</sub> iniettato al comportamento dedotto dai modelli,
- b) l'assenza di fuoriuscite individuabili;
- c) che il sito di stoccaggio sta evolvendo verso una situazione di stabilità a lungo termine.

---

<sup>40</sup> ES: sopprimere "disponibili". Inoltre, questa delegazione ritiene che il nuovo considerando 26 bis sulle altre responsabilità generi confusione e suggerisce di sopprimerlo.

<sup>41</sup> UK propone modifiche (doc. 9836/08) intese ad apportare chiarezza sui tempi della revoca dell'autorizzazione ed a sopprimere le disposizioni riguardanti il parere sulla bozza di decisione emesso preliminarmente dalla Commissione. FR/NL/FI/SE/PL concordano con quest'ultimo suggerimento (in relazione alle riserve sull'articolo 8, paragrafo 2 e sull'articolo 10).

Comm.: riserva, anche sulla prima parte, che può condurre a distorsioni di concorrenza.

La Commissione può adottare orientamenti sulla valutazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c), mettendo in evidenza le eventuali implicazioni per i criteri tecnici da prendere in considerazione per la determinazione dei periodi minimi previsti al paragrafo 1, lettera b).

1 ter. [...] Quando l'autorità competente ha accertato con soddisfazione che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono soddisfatte, [...] prepara un progetto di decisione sull'autorizzazione del trasferimento di responsabilità. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) sono state soddisfatte così come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione.

Se l'autorità competente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) non sono soddisfatte informa il gestore delle sue motivazioni [...].

2. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le bozze di decisione riguardanti l'approvazione che l'autorità competente predispone in conformità del paragrafo 1 ter, ivi compresi la relazione del gestore e ogni altro materiale preso in considerazione dall'autorità competente nel trarre le proprie conclusioni. Entro sei mesi dalla presentazione alla Commissione, quest'ultima può formulare un parere non vincolante sulle succitate bozze di decisione. Se decide di non formulare un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla trasmissione della bozza di decisione.
3. [...] Quando l'autorità competente ha accertato con soddisfazione che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) sono soddisfatte, adotta la decisione finale e la comunica al gestore. L'autorità competente notifica la decisione finale anche alla Commissione, motivandola qualora essa si discosti dal parere della Commissione.
4. [...]

4 bis [...]

5. Dopo il trasferimento di responsabilità le ispezioni di routine di cui all'articolo 15, paragrafo 3 cessano ed il monitoraggio può essere ridotto ad un livello che consenta di individuare le fuoriuscite o le irregolarità importanti <sup>42</sup>. Se sono rilevate irregolarità importanti o fuoriuscite, il monitoraggio è opportunamente intensificato per valutare l'entità del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi.
6. [...] In caso di colpa del gestore <sup>43</sup>, tra cui casi di dati incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode, pratiche abusive, l'autorità competente recupera dal precedente gestore i costi sostenuti dopo l'avvenuto trasferimento di responsabilità. Fatto salvo l'articolo 19 bis, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero di costi non è più possibile.
7. In caso di chiusura di un sito di stoccaggio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), [...] si applicano i paragrafi 5 e 6 se e quando tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente e dopo che il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione sono stati smantellati.

---

<sup>42</sup> Comm.: riserva. il monitoraggio è previsto nell'ambito della direttiva quadro sulle acque e di altri atti di diritto dell'UE. I costi del monitoraggio non saranno coperti dal gestore e dalla garanzia finanziaria.

<sup>43</sup> EL ritiene che l'onere della prova non debba incombere all'autorità competente.

## Articolo 19

### *Garanzia finanziaria fino al trasferimento di responsabilità*

1. Gli Stati membri provvedono a che il gestore potenziale adduca, quale parte della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, la prova che possono essere costituiti adeguati fondi, tramite una garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente e secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, per assicurare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva, comprese le procedure di chiusura e le disposizioni per la fase post-chiusura, nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione delle attività CCS nella direttiva 2003/87/CE. Tale garanzia finanziaria ha validità ed efficacia prima che si inizi l'iniezione.
  
- 1 bis. La garanzia finanziaria è periodicamente adattata per tener conto delle modifiche <sup>44</sup>del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati.
  
2. La garanzia finanziaria o altro strumento equivalente di cui al paragrafo 1 restano validi e effettivi:
  - (a) in caso di chiusura di un sito di stoccaggio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), fino al trasferimento della responsabilità del sito di stoccaggio all'autorità competente in conformità dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 4;
  - (b) in caso di revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:
    - (i) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio;
    - (ii) se la chiusura è avvenuta in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), fino a quando si considera avvenuto il trasferimento di responsabilità in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4 bis.

---

<sup>44</sup> IT ritiene che occorra chiarire maggiormente i criteri per procedere agli adattamenti periodici.

*Articolo 19 bis*

Contributo finanziario per azioni successive al trasferimento di responsabilità

1. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente un contributo finanziario prima che sia presa la decisione sul trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3. Tale contributo è destinato a coprire i costi delle azioni intraprese dall'autorità competente dopo il trasferimento di responsabilità per garantire che il CO<sub>2</sub> sia confinato in via permanente e in condizioni di sicurezza. Il contributo del gestore copre almeno i costi del monitoraggio per un periodo di 30 anni.
  
2. La Commissione può adottare orientamenti per la stima dei costi di cui al paragrafo 1.

## CAPO 5 Accesso dei terzi

### *Articolo 20*

#### *Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio*

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i potenziali utilizzatori possano avere accesso alle reti di trasporto del CO<sub>2</sub> e ai siti di stoccaggio, in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4, al fine di effettuare lo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub> prodotto e catturato.<sup>45</sup>
2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è accordato secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri si ispirano agli obiettivi di un accesso equo, trasparente e non discriminatorio, tenuto conto:
  - (a) della capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell'articolo 4 e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile;
  - (b) della parte degli obblighi di riduzione del CO<sub>2</sub> assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della normativa comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub>,
  - (c) della necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

---

<sup>45</sup> DE/RO: aggiungere: "A tal fine, le condutture che necessitano di nuove licenze sono pianificate in modo da assicurare che siano in linea di massima adatte ad accogliere qualsiasi flusso di CO<sub>2</sub> di una determinata qualità minima. La norma di qualità è stabilita attraverso la procedura del comitato.". ES: aperta, in generale è favorevole a coprire il trasporto in questa direttiva. Comm/DK/UK non sostengono questa proposta che è prematura. Presidenza fa notare che questo punto sarà riconsiderato nel quadro del riesame (articolo 35 bis).

- d) della necessità di rispettare le esigenze ragionevoli debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto di CO<sub>2</sub> e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente implicati.
3. I gestori della rete di trasporto di CO<sub>2</sub> e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacità. Il diniego è debitamente motivato.
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda ai potenziamenti necessari nella misura in cui ciò risulti economico o se un potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza ambientale delle operazioni di trasporto e di stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub>.

#### *Articolo 21*

#### *Risoluzione delle controversie*

1. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di modalità di risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti che abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso alle reti di trasporto di CO<sub>2</sub> e ai siti di stoccaggio, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso.
2. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto di CO<sub>2</sub> o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto del CO<sub>2</sub> o il sito di stoccaggio interessati fanno capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di assicurare un'applicazione coerente delle disposizioni della presente direttiva.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> UK: aggiungere in questo punto ed all'articolo 23 (alla fine): "secondo modalità conformi agli accordi internazionali". Comm.: non è favorevole a questa aggiunta.

## CAPO 6 Disposizioni generali

### *Articolo 22*

#### *Autorità competente*

Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti dalla presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività svolte da tali autorità in conformità della presente direttiva sono coordinate.

### *Articolo 23*

#### *Cooperazione transnazionale*

Per il trasporto transfrontaliero di CO<sub>2</sub>, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati adempiono congiuntamente alle prescrizioni della presente direttiva e delle altre pertinenti normative comunitarie.

### *Articolo 4*

#### *Scelta dei siti di stoccaggio*

1. L'autorità competente istituisce e conserva:
  - a) un registro delle autorizzazioni allo stoccaggio rilasciate<sup>47</sup> e
  - b) un registro permanente di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni della loro estensione territoriale<sup>48</sup> e le informazioni disponibili pertinenti per valutare se il CO<sub>2</sub> stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

---

<sup>47</sup> HU: aggiungere "e dei metodi di ispezione". Comm.: non è favorevole a questo suggerimento.

<sup>48</sup> Comm.: stralciare il resto della frase.

2. Le autorità nazionali competenti tengono conto del registro di cui al paragrafo 1, lettera b) nell'ambito delle procedure di pianificazione pertinenti e per l'autorizzazione di attività che potrebbero avere ripercussioni sullo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> nei siti di stoccaggio chiusi o che potrebbero risentirne.

#### *Articolo 25*

##### *Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri<sup>49</sup>*

1. Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è redatta sulla scorta di un questionario o di uno schema predisposto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima dello scadere del termine per la presentazione della relazione.
2. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in merito all'applicazione della presente direttiva.

#### *Articolo 26*

##### *Sanzioni*

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 36 e ne notificano senza indugio le eventuali modificazioni successive.

---

<sup>49</sup> Comm.: riserva sul testo della presidenza degli articoli 25 e 35 bis; preferisce la proposta iniziale.

*Articolo 27*  
*Modifiche degli allegati*<sup>50</sup>

Possono essere adottate misure intese a modificare gli allegati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

*Articolo 28*  
*Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

---

<sup>50</sup> Comm.: riserva sul testo della presidenza, mantiene la proposta iniziale.

## CAPO 7 Modifiche<sup>51</sup>

### *Articolo 29*

#### *Modifica della direttiva 85/337/CEE*

La direttiva 85/337/CEE è così modificata:

(1) L'allegato I è così modificato:

a) Il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km

- per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e
- per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico<sup>52</sup>comprese le relative stazioni di spinta intermedie.”.

b) Sono aggiunti i seguenti punti 23 e 24:

"23. Siti di stoccaggio in conformità della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (\*)

---

<sup>51</sup> EL: rileva che diverse modifiche sono intese a coprire la cattura e il trasporto, mentre il campo di applicazione della proposta riguarda esclusivamente lo stoccaggio geologico.

<sup>52</sup> UK: il riferimento alle relative stazioni di spinta intermedie è superfluo, sopprimere il resto della frase.

24. Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico in conformità della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO<sub>2</sub> catturato è pari o superiore a 1,5 megatonnellate.

---

(\*) GU L... del ..., pag. ...”

(2) L'allegato II è modificato come segue:

a) Al punto 3, è aggiunta la seguente lettera j):

“j) Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico in conformità della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) provenienti da impianti che non rientrano nell'allegato I della presente direttiva.

b) *Al punto 10, il testo della lettera i)* è sostituito dal seguente testo:

"installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di biossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non inclusi nell'allegato I);

---

(\*) GU L... del ..., pag. ...”

*Articolo 30*  
*Modifica della direttiva 96/61/CE\**

Nell'allegato I della direttiva 96/61/CE è aggiunto il seguente punto 6.9:

“6.9 Cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)

---

(\*) GU L... del ..., pag. ...”

*Articolo 31*  
*Modifica della direttiva 2000/60/CE*

All'articolo 11, paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE, dopo il terzo trattino è inserito il seguente trattino:

“- l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi <sup>53</sup>, a condizione che l'iniezione sia [...] effettuata in conformità della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o sia esclusa dal campo di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della medesima (\*);

---

(\*) GU L... del ..., pag. ...”

---

\* Il riferimento alla direttiva IPPC sarà adattato al momento della revisione giuridico-linguistica del testo.

<sup>53</sup> HU/RO: aggiungere "considerate formazioni isolate per quanto riguarda la migrazione di CO<sub>2</sub>". Comm.: non è favorevole a questo suggerimento;

*Articolo 32*  
*Modifica della direttiva 2001/80/CE*

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il seguente articolo 9 bis:

“Articolo 9 bis<sup>54</sup>

1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l'entrata in vigore della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) abbiano [...] accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
  - = [...] disponibilità di siti di stoccaggio appropriati e di strutture di trasporto adeguate;
  - = [...] possibilità tecnica di installare a posteriori le strutture per la cattura del CO<sub>2</sub> [...].
  
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, l'autorità competente assicura che sia riservata un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione del CO<sub>2</sub>. L'autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili.

---

(\*) GU L... del ..., pag. ...”

---

<sup>54</sup> BE: un limite espresso in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> anziché in termini di capacità sarebbe più appropriato. PT/BG: disposte a considerare questo suggerimento.  
DE: si dovrebbero escludere gli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità.

*Articolo 33*  
*Modifica della direttiva 2004/35/CE*

Nell'allegato III della direttiva 2004/35/CE è aggiunto il seguente punto 14:

"14. Gestione dei siti di stoccaggio a norma della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (\*)<sup>55</sup>;

---

(\*) GU L... del ..., pag. ..."

*Articolo 34*  
*Modifica della direttiva 2006/12/CE*

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CEE è sostituita dalla seguente:

“a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche in conformità del disposto della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (\*) o escluso dal campo di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della medesima;

---

(\*) GU L... del ..., pag. ..."

---

<sup>55</sup> DE: aggiungere" fino al trasferimento di responsabilità all'autorità competente". RO: appoggia questo suggerimento. Comm.: riserva.

*Articolo 35*  
*Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006*

All'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è aggiunta la seguente lettera h):

“h) le spedizioni di CO<sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico in conformità del disposto della direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (\*);

---

(\*) GU L... del ..., pag. ...”

## CAPO 8 Disposizioni finali

### *Articolo 35bis*

#### *Riesame*

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni di cui all'articolo 25.
2. Nella relazione presentata entro il ...<sup>56</sup> la Commissione valuta in particolare:
  - se il confinamento permanente del CO<sub>2</sub> in modo tale da prevenire o ridurre il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e qualunque rischio che ne derivi per la salute umana e la sicurezza ambientale e umana del CCS [...] sia stato sufficientemente dimostrato;
  - le procedure per il riesame, da parte della Commissione, delle bozze delle autorizzazioni allo stoccaggio (articolo 10) e delle bozze di decisioni relative al trasferimento di responsabilità (articolo 18);<sup>57</sup>
  - l'esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti i criteri e la procedura di ammissione del flusso di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 12;
  - l'esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti l'accesso dei terzi di cui agli articoli 20 e 21 e la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 23;
  - le disposizioni applicabili agli impianti di combustione con una produzione stimata di energia elettrica pari o superiore a 300 megawatt di cui all'articolo 32<sup>58</sup>;

---

<sup>56</sup> Inserire data [30 giugno 2015].

<sup>57</sup> UK/FI/SE/PL/FR/NL: stralciare questo trattino (in connessione con la loro riserva sugli articoli 10 e 18).

<sup>58</sup> PL: sopprimere questo trattino e aggiungere la possibilità di introdurre l'obbligo di disporre di un'area sufficiente sul sito a determinate condizioni (in relazione alla soppressione richiesta dell'articolo 32).

- le prospettive di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> nei paesi terzi;
- l'evoluzione e l'aggiornamento futuri dei criteri di cui agli allegati I e II

59

e presenta, se opportuno, una proposta di revisione della direttiva.

### *Articolo 36*

#### *Attuazione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [un anno <sup>60</sup>dalla pubblicazione]. <sup>61</sup> Essi le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

### *Articolo 37*

#### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>59</sup> IT: aggiungere un nuovo trattino "lo sviluppo della rete di trasporto del CO<sub>2</sub>".

UK: aggiungere "l'efficacia delle procedure di ispezione e monitoraggio".

<sup>60</sup> UK/LT/IT/FI preferiscono 18 mesi. EL/PT/BE/ES/RO/AT/SE/HU/NL/PL/LV/BG/SI/CZ suggeriscono due anni.

<sup>61</sup> Comm.: riserva sul testo della presidenza (soppressione della tabella di corrispondenze), mantiene la sua proposta iniziale.

*Articolo 38*

*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---